



Documento firmato digitalmente

Spett.li

**PROVINCIA DI LECCE**

Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale  
[ambiente@cert.provincia.le.it](mailto:ambiente@cert.provincia.le.it)

**CEMAR s.a.s. di Durante Rosaria & C.**

Contrada "Roccacannuccia" - Nardò (LE)  
[cemarsas@legalmail.it](mailto:cemarsas@legalmail.it)

e p.c.

**ASL - Dipartimento di Prevenzione**

[dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it](mailto:dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it)

**COMUNE di NARDÒ**

[protocollo@pecnardo.it](mailto:protocollo@pecnardo.it)

**OGGETTO: CEMAR s.a.s. di Durante Rosaria & C. - RIESAME AIA ex art. 29-octies D.Lgs. 152/2006 -**  
Convocazione della Conferenza dei Servizi ex art. 14 L 241/1990 - **Parere ARPA Puglia**

*Rif.: Note Convocazione Provincia di Lecce prot. n. 34502 del 01/09/2025 e prot. n. 59011 del 06/10/2025 acquisite al prot. ARPA Puglia n. 51116/2025 e n. 61085/2025.*

Con riferimento al procedimento in oggetto, analizzata la documentazione prodotta dal gestore della società CEMAR s.a.s. (revisione 2 datata luglio 2025) pubblicata sul sito istituzionale di codesta Provincia<sup>1</sup>, si riportano nel seguito le valutazioni di competenza.

Il presente parere fa seguito ai precedenti pareri ARPA espressi nelle seguenti sedi:

- CdS di avvio procedimento, tenutasi il 21/07/2022 (verbale Provincia di Lecce prot.n. 30278/2022, prot. ARPA n. 54192/2022) e parere ARPA prot. n. 54403 del 01/08/2023;
- seconda CdS tenutasi in data 17/11/2023 (verbale Provincia di Lecce prot.n. 46167/2023, acquisito al prot. ARPA n. 76831/2023) e parere ARPA n. 79155 del 01/12/2023.

Il presente riesame è stato avviato per adeguamento alle BAT per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, a seguito di ispezione ordinaria che ARPA Puglia - DAP Lecce ha effettuato nell'ambito della programmazione 2021, i cui esiti sono stati riassunti nel Rapporto Ispettivo Ambientale (di seguito RIA) prot. n. 87315 del 27/12/2021. Nel 2024 ARPA ha eseguito un'ulteriore ispezione ordinaria, i cui esiti sono stati comunicati con il RIA prot. n. 60054 del 31/07/2024. In entrambi i RIA sono state evidenziate numerose non conformità/violazioni della normativa e criticità gestionali rilevate nella conduzione dell'impianto e sono state segnalate all'A.C. delle proposte di modifica al provvedimento autorizzativo, che pertanto vengono riproposte in forma di osservazioni/proposte nel presente procedimento di riesame.

<sup>1</sup>[https://www.provincia.le.it/cds\\_cemar](https://www.provincia.le.it/cds_cemar)

In premessa, facendo riferimento alla tabella inserita nei precedenti pareri che riepilogava i rilievi effettuati durante le attività ispettive:

1. sono stati riscontrati i diversi rilievi con l'introduzione di alcune modifiche anche nel layout impiantistico, nelle reti di raccolta e gestione delle acque meteoriche e nei sistemi di raccolta di eventuali sversamenti di sostanze oleose (pozzetti, rete fognaria oleosa, etc). Tali proposte sono esposte nel cap. 7 MODIFICHE INTRODOTTE NEL PRESENTE PROCEDIMENTO della Relazione tecnica. Nel merito degli adeguamenti proposti, anche ai fini delle future visite ispettive in carico allo scrivente Ente di controllo, si segnala all'A.C. l'opportunità di indicare nell'atto autorizzativo idonee tempistiche per la realizzazione degli interventi strutturali previsti.
2. In merito alla planimetria T4 Planimetria rete fognaria oleosa (rev. 2 LUG 2025), si chiede di rettificare il refuso nella legenda, dove la vasca ancora denominata *Vasca di trattamento a servizio della rete fognaria oleosa*, dovrà essere indicata come vasca destinata al deposito temporaneo dei reflui oleosi raccolti codice EER 130802\* (altre emulsioni). Si chiede inoltre di rappresentare nella tavola tutti i pozzetti di raccolta esistenti e da realizzare al di sotto delle tettoie dove sono depositati rifiuti/sostanze pericolosi/oleosi.
3. rispetto agli obblighi di comunicazione, si rappresenta nuovamente la necessità di richiedere al Gestore la trasmissione di una Relazione Annuale, ai sensi dell'art. 29 decies c. 2 del D. Lgs. n. 152/06, da trasmettere all'A.C., all'Ente di Controllo e ai Comuni interessati. A tal fine si propone l'inserimento della seguente prescrizione nell'atto autorizzativo:  
"il Gestore **dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno una Relazione** relativa ai dati di esercizio e agli autocontrolli eseguiti nell'anno precedente. La relazione dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - dichiarazione di conformità dell'esercizio rispetto alle prescrizioni autorizzative e alle BAT o segnalazione di eventi straordinari/accidentali che non abbiano consentito il rispetto dell'autorizzazione e relative motivazioni;
  - quantitativi di materie prime utilizzate;
  - dati sui consumi idrici, energetici e di combustibile;
  - quantitativi di rifiuti in ingresso, suddivisi tra pericolosi e non pericolosi e elencati per codice EER;
  - quantitativi di rifiuti in uscita avviati a recupero e a smaltimento, suddivisi per codice EER;
  - esiti degli autocontrolli sulle matrici ambientali suddivisi per matrice (emissioni in atmosfera, emissioni allo scarico, acque sotterranee, suolo, rumore, etc), evidenziando il rispetto delle frequenze stabilite nel PMC ed eventuali superamenti del VL da PMC o di legge;
  - riepilogo dei controlli analitici eseguiti sui rifiuti in ingresso e in uscita (elenco dei rapporti di prova);
  - popolamento degli indicatori di prestazione individuati nel PMC.
  - riepilogo delle manutenzioni e/o verifiche eseguite su vasche e serbatoi, evidenziando il rispetto delle frequenze stabilite da PMC;
  - ogni altra informazione richiesta ai sensi di quanto riportato nel PMC."

Tanto premesso, ai fini delle valutazioni del presente parere, si fa riferimento a quanto evidenziato e richiesto durante la CdS del 17/11/2023 e nel precedente parere ARPA prot. n. 79155 del 01/12/2023 e relativi allegati, oltre che ai contenuti previsti dall'intervenuta Istruzione Operativa di cui alla

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1978 del 28/12/2023 *“Istruzioni per l’elaborazione di pareri su PMC di AIA di competenza Regionale e Provinciale”*.

Il gestore ha trasmesso la documentazione integrativa aggiornata al luglio 2025; le valutazioni di competenza di ARPA sono state effettuate principalmente sui seguenti documenti:

- R0 Relazione Tecnica (rev. 2 - LUG 2025)
- R1 Verifica di riscontro alle BAT (rev. 2 - LUG 2025)
- R4 Proposta progettuale risolutiva criticità (rev. 2 - LUG 2025)
- R4.1 Trattamento Acque meteoriche (rev. 2 - LUG 2025)
- R5 Piano di Monitoraggio Ambientale (rev. 2 LUG 2025)
- R10 Valutazione di Impatto Acustico (datata 4/12/2023)
- T1 Planimetria variante- layout (rev. 2 LUG 2025).

Con la consultazione anche degli elaborati:

- R2 Procedura Gestionale accettazione (rev. 2 - LUG 2025)
- R3 Procedura gestionale delle operazioni (rev. 2 - LUG 2025)
- T2 Planimetria acque meteoriche (rev. 2 LUG 2025)
- T3 Impianto trattamento acque meteoriche (rev. 2 LUG 2025)
- T4 Planimetria rete fognaria oleosa (rev. 2 LUG 2025)

A tal proposito si rinnova la richiesta di trasmettere ad ogni aggiornamento un elenco completo degli elaborati in approvazione nel presente procedimento di riesame, indicando per ciascuno di essi rev. xx e data (mm/aaaa).

Tanto premesso, si riportano le seguenti valutazioni di competenza della scrivente Agenzia, richiamando, ove necessario, le precedenti osservazioni virgolettate.

#### **R0 Relazione Tecnica (rev. 2 LUG 2025) e tav. T1 planimetria variante layout**

1. *“La Relazione è priva di un paragrafo introduttivo in cui si definisca la/le categoria/e IPPC (All. VIII Parte II del D. Lgs. n. 152/06) a cui appartiene l’installazione, con l’indicazione della specifica lettera riferita all’attività svolta, che non appare definita nei precedenti atti autorizzativi, ma che è imprescindibile ai fini della corretta applicazione delle BAT. Si chiede al gestore di verificare anche l’eventualità che l’impianto rientri nella categoria IPPC 5.5 di cui allo stesso All.VIII.”* - in premessa a pag. 3 della Relazione Tecnica il Gestore ha chiarito che **l’attività svolta presso l’impianto rientra in quelle previste nell’All. VIII Parte II del D. Lgs. n. 152/06, alle categorie IPPC 5.1 lett. c) e 5.5. Si segnala all’A.C. per le determinazioni di competenza nel nuovo atto autorizzativo, considerata l’introduzione di una seconda categoria IPPC.**
2. Nel capitolo 5 ORGANIZZAZIONE E FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO, sono descritte le operazioni che vengono svolte e le aree in cui si eseguono, con i riferimenti alla tavola T1 *Planimetria variante- layout (rev. 2 LUG 2025)*; è stato chiarito quali sono le operazioni autorizzate, in quali aree e modalità sono eseguite e nella planimetria T1 sono indicati e separati aree/serbatoi in cui si svolgono operazioni di recupero (R) e quelli destinati allo smaltimento (D).

Si rileva che a pag. 16, nell'elenco delle informazioni da riportare nel registro di c/s, è riportato *"codice della miscela ottenuta (se la miscela è ottenuta da rifiuti pericolosi dovrà in ogni caso riferirsi a un rifiuto pericoloso del gruppo 19): tale affermazione appare incoerente rispetto al codice EER 130208\* attribuito al rifiuto derivante dalla miscelazione di oli pericolosi che viene operata in R12 nel silos 9a (ricezione degli oli raccolti) e stoccata in R13 nei silos 9b e 9c. Si chiede di chiarire.*

3. Sempre a pag. 16 si riporta che la ditta svolge, sempre come attività primaria, anche il *recupero di metalli ferrosi e non ferrosi*, affermando che da tale operazione si recupera circa il 90-95% di "materiali" (ferrosi e non) ed il restante 5-10% viene avviato a smaltimento. Atteso (cfr pag. 33) che presso l'impianto non si svolgono operazioni di recupero End of Waste, che produrrebbero Materia Prima Seconda, si chiede di rettificare il termine "materiali ferrosi e non" con "rifiuti metallici", sui quali viene eseguita l'operazione R12, prima dell'avvio ad altri impianti di recupero.
4. Si chiede di chiarire in cosa consista "l'attività secondaria" (pag. 16) secondo cui *"la ditta può ricevere in impianto svariate altre tipologie di rifiuti pericolosi e non"* (codici EER interessati e tipo di operazioni effettuate).
5. Ai fini della chiara definizione delle attività svolte nell'impianto, si chiede di integrare il CAP. 5 della relazione con singoli paragrafi con le descrizioni dettagliate delle operazioni e dei relativi trattamenti eseguiti:
  - a. OLI ESAUSTI - codici EER in entrata, aree (con riferimenti alla planimetria T1) e modalità di stoccaggio, operazioni R e D effettuate, codici EER in uscita;
  - b. RIFIUTI METALLICI: codici EER in entrata, aree (con riferimenti alla planimetria T1) e modalità di stoccaggio, operazioni R e D effettuate, codici EER prodotti e modalità di gestione (aree deposito temporaneo o stoccaggio con riferimenti alla planimetria T1);
  - c. ALTRI RIFIUTI: come richiesto al precedente punto 4., è necessario specificare di quali codici EER si tratti e quali siano le attività secondarie svolte nella gestione di tali rifiuti e relative lavorazioni (sempre indicando di quali specifiche operazioni R o D si tratti e con i riferimenti alla planimetria T1).
6. CAP. 6 RIFIUTI ATTUALMENTE AUTORIZZATI - rispetto alla precedente autorizzazione, sono state meglio definite le tipologie di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati e trattati nell'impianto. Sono stati anche ridefiniti i quantitativi massimi da autorizzare, indicando i seguenti dati:
  - **Totale rifiuti non pericolosi** - Stoccaggio istantaneo 1.685t (R) + 100t (D) = tot 1.785t e Capacità annua 20.988 t
  - **Totale rifiuti pericolosi** - Stoccaggio istantaneo 209t (R) + 357t (D)= tot 566t e Capacità annua 7.136 t
  - **Totale rifiuti non pericolosi + pericolosi** - Stoccaggio istantaneo= tot 2.351 t e Capacità annua 28.124t

Si evidenzia la necessità di indicare le operazioni esatte a cui si riferiscono i quantitativi, considerato che le operazioni di stoccaggio sono riconducibili alla messa in riserva R13 e al deposito preliminare D15, mentre la *"capacità di trattamento"* dovrebbe essere riferita alle lavorazioni effettuate e registrate come R12 e D13.

7. Preliminarmente all'approvazione definitiva dei documenti, si chiede di verificare la rispondenza alle corrette tipologie per tutti i codici EER degli elenchi sia nella relazione che nelle tavole

- progettuali: si rilevano infatti dei refusi (es. nella tavola T1 in corrispondenza dell'area 8n è indicato il codice EER 190207\* (*oli e concentrati prodotti da processi di separazione*) con la descrizione "*Legno diverso dalla voce 191206*" e in corrispondenza della vasca DT6 c'è indicato il codice EER della miscela oleosa 130208\* invece di quello delle emulsioni 130802\*.
8. Con riferimento al cap. 8 CERTIFICAZIONI AMBIENTALI, si prende atto che il Gestore attua un SGA UNI ed ISO 14001, per il quale possiede la certificazione n. 26979 con prima emissione nel 19/02/2025 e validità sino al 17/02/2028.
- Si chiede di rettificare, a pag. 35, il punto in cui si riporta "si allega copia dei certificati dei due sistemi di gestione ambientale ISO 14001 ed EMAs, in possesso della società", in quanto solo per il primo SGA, ISO 14001, la ditta è in possesso di certificazione, come verificabile nella Banca dati Accredia, mentre il secondo documento allegato costituisce soltanto la convalida della dichiarazione ambientale, rilasciata dall'ente certificatore CQY, ma non certifica l'ottenimento della registrazione EMAs nell'Elenco delle Organizzazioni registrate, consultabile sul sito ISPRA.
9. In merito al CAP. 9 Tecniche per prevenire l'inquinamento (BAT), si rimanda alle osservazioni di seguito riportate sull'elaborato R1, i cui contenuti sono specificamente incentrati sulla verifica di conformità alle BAT. Al fine di evitare duplicazioni o potenziali incoerenze tra gli elaborati approvati, si chiede di eliminare il Cap. 9 dalla Relazione Tecnica, rimandando al suddetto elaborato specifico R1.

#### **R1 Verifica di riscontro alle BAT (rev. 2 LUG 2025)**

*"Nel precedente parere ARPA, si chiedeva di integrare la Relazione con "un documento di riepilogo (con tabelle e grafici di sintesi per ciascuna matrice) dei dati ambientali risultanti dagli autocontrolli negli ultimi 5 anni [...] ai fini del confronto sulle prestazioni ambientali dell'impianto e l'applicazione delle tecniche descritte nelle BAT e i livelli di emissione associati [...]. Inoltre il Gestore, per ogni BAT applicabile dovrà argomentare e produrre, laddove possibile, ogni altro approfondimento (tabelle, schemi o diagrammi di flusso esemplificativi, procedure interne, fac simili di registri/calendari ecc.) atto a dare evidenza di come si intende ottemperare alle singole BAT conclusions." - è stato prodotto il nuovo documento, elaborato R1, sui cui contenuti si osserva quanto segue, con riferimento anche alle osservazioni del precedente parere:*

10. *"il proponente ha escluso dal documento le BAT da 1 a 5 - premettendo che si tratta delle "Conclusioni generali sulle BAT" (cap. 1) generalmente applicabili a tutti gli impianti, con livelli di dettaglio differenti sulla base della complessità e delle dimensioni dell'installazione, si chiede di completare la Relazione esaminando l'applicabilità di ciascuna delle BAT e fornendo una sintetica motivazione in caso di "non applicabilità". Si chiede di prestare particolare attenzione alla BAT 2f (richiamata anche nella nota del CONOU prot. n. 1171 del 01/06/2022 allegata alla Rel. Int. 2)" - nel merito dei riscontri forniti si rileva quanto segue:*
- a. BAT 1 - si chiede di inserire, per ciascun punto della BAT un riferimento al documento/scheda del SGA adottato che risponda a quanto richiesto per i punti pertinenti e il rimando al par. 2.1 del PMC; i documenti citati dovranno essere resi disponibili presso l'impianto durante le attività ispettive, per eventuali verifiche.
  - b. BAT 2 - si chiede, anche in questo caso, di inserire i riferimenti agli elaborati a cui si rimanda (nome e data revisione); in merito alla BAT 2f si chiede di inserire il rimando all'elaborato specifico sulla miscelazione, nel quale devono essere esposte le modalità con cui si garantisce l'applicazione; si chiede di eliminare i riferimenti all'attuale provvedimento autorizzativo AIA, che non sarà più vigente a seguito della conclusione del

presente procedimento di riesame. Si chiede, infine, di eliminare il riferimento alla “BAT 52”, che è riferita al trattamento dei rifiuti liquidi a base acquosa.

- c. BAT 3 - il punto b) descrive l'impianto di trattamento delle acque meteoriche diversamente da quanto proposto negli elaborati specifici, pertanto si chiede di rendere coerenti i due elaborati.
- d. BAT 4 - il riscontro è *esaustivo*, ma si chiede di inserire come documento di riferimento la Relazione Tecnica e non la vigente AIA oggetto di riesame.
- e. BAT 5 - il riscontro è *esaustivo*, ma si chiede di inserire i riferimenti a documenti/schede del SGA adottato che rispondano a quanto richiesto per i punti pertinenti, eliminando il riferimento all'AIA oggetto di riesame;
- BAT 6-7-8 - Le BAT non sono applicabili per assenza di emissioni in acqua ed emissioni convogliate.
- La BAT 9- 10 non si applicano alla tipologia di impianto in esame; per la BAT 10 il Gestore ha presentato una dichiarazione in riscontro alle richieste del Centro Regionale Aria nel precedente parere.
- BAT 11 - nel precedente parere ARPA si chiedeva di allegare i format dei registri utilizzati per il monitoraggio previsto, al fine di verificarne i contenuti minimi:
  - a) *Consumo annuo di acqua: id del pozzo interno e coordinate, tipo e numero di autorizzazione all'emungimento, quantitativo autorizzato, mc prelevati annui; indicare inoltre se ci sia anche fornitura idrica da acquedotto e relativi consumi annui;*
  - b) *Consumi di energia: indicare le modalità di fornitura energetica e i consumi annui;*
  - c) *Materie prime e ausiliarie: elencare le materie prime utilizzate in impianto ovvero i principali materiali e prodotti di consumo.*

*Per ciascuna delle voci dovranno essere indicate le modalità di misurazione (contatori, misurazioni dirette, fatture, etc).*

Preso atto che le informazioni richieste sono presenti nel PMC, si chiede di inserire nel riscontro alla BAT i riferimenti ai paragrafi del PMC relativi e di indicare sia nel documento BAT che nel PMC che i dati richiesti verranno riportati nella Relazione Annuale. Si rinnova la richiesta di allegare i format dei registri richiesti (nel riscontro a pag. 18 è scritto che sono allegati, ma non sono presenti). I registri dovranno essere resi disponibili in impianto durante le visite ispettive.

- BAT 12 e 13 - non applicabili.
- BAT 14 - il riscontro è *esaustivo*, ma si chiede di inserire i riferimenti a documenti/schede del SGA adottato che rispondano a quanto richiesto per i punti pertinenti.
- BAT 15 e 16 - non applicabili.
- BAT 17 - *Rumore e vibrazioni* - si rimanda al parere dell'U.O.S. Agenti Fisici prot. n. 61085 del 14/10/2025, allegato al presente parere.
- BAT 19 e 20 - il riscontro è *esaustivo*, ma è necessario rendere coerente quanto riportato con gli elaborati specifici, in merito alle modalità di gestione delle acque meteoriche e integrare la BAT 19 precisando che ai fini del risparmio idrico è previsto il riutilizzo delle acque meteoriche trattate. Si chiede di inserire i rimandi ai relativi paragrafi del PMC.
- BAT 21 - il riscontro è *esaustivo*. Si chiede di inserire i rimandi ai relativi paragrafi del PMC.

In merito alle BAT riferite alle specifiche modalità di trattamento dei rifiuti si conferma la non applicabilità rispetto alle operazioni svolte nell'installazione CEMAR.



In conclusione l'elaborato R1 si ritiene esaustivo, fatte salve le integrazioni con i rimandi richiesti al PMC e/o ai documenti SGA e la **verifica di coerenza** rispetto ai contenuti degli altri elaborati progettuali.

### **R2 Protocollo delle accettazioni (rev. 2 LUG 2025)**

Il documento è stato interamente revisionato e appare completo nelle informazioni fornite. Si chiede una **verifica di coerenza con gli altri documenti presentati**, in particolare alla luce delle integrazioni richieste per la Relazione Tecnica (R0), inserendo in quest'ultima eventuali rimandi ai Cap. della procedura, qualora ritenuto opportuno.

### **R3 Protocollo delle accettazioni (rev. 2 LUG 2025) - si chiede di rinominare l'elaborato come protocollo delle miscele**

Il gestore effettua come principale operazione la miscelazione in deroga (al comma 1, art. 187 e ai sensi dell'art. 261-bis c. 2 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. ) per una serie di rifiuti pericolosi costituiti da olii e lubrificanti minerali usati. Il rifiuto ottenuto miscelazione degli oli risulta essere in ogni caso il rifiuto pericoloso, codice EER 130208\* (*altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione*).

ARPA sia in sede ispettiva sia nell'ambito del presente riesame, ha chiesto che sia adottata dal gestore una procedura che regoli l'esercizio di tale operazione, dando evidenza della tracciabilità di tutte le fasi (dal trasporto dei rifiuti in ingresso al conferimento finale della "miscela" all'impianto di destino) e della conformità delle operazioni effettuate alle prescrizioni normative e autorizzative.

Anche questo documento è stato interamente revisionato; si prende atto, pertanto, dei contenuti e delle modalità gestionali dichiarate. In particolare è stato inserito, a pag. 9, un elenco di rifiuti oleosi pericolosi che potranno essere oggetto dell'operazione di miscelazione nel serbatoio 9a e che daranno luogo ad un solo codice EER 130208\*.

Nell'elaborato si rimanda, per alcune procedure di dettaglio, all'elaborato R2.

Si chiede, prima dell'approvazione definitiva, di verificare eventuali incongruenze e rendere coerenti tutti gli elaborati tra loro.

**Alla luce dei chiarimenti forniti, si evidenzia all'A.C. la necessità di rivedere e integrare le prescrizioni autorizzative non più attuali della D.D. n. 579/2016, sulla base delle modalità operative che verranno approvate nel presente riesame.**

### **Elaborato R4 - Proposta progettuale risolutiva criticità ed Elaborato R4.1 - Relazione impianto di trattamento acque meteoriche**

In merito alla premessa introduttiva di carattere normativo (par. 1.2), si rappresenta che le acque di prima pioggia o di dilavamento e le successive (seconda pioggia), sono oggetto di autorizzazione allo scarico, sulla base di quanto definito dalla disciplina regionale R.R. n. 26/2013, in attuazione dell'art. 113 del D. Lgs. n. 152/2006, in quanto gestite, trattate e collettate attraverso tubazioni ad un recapito finale, che nel caso specifico è il suolo.

Il gestore intende realizzare un nuovo impianto di trattamento delle acque meteoriche nella zona Nord dello stabilimento e utilizzare il sistema di raccolta e convogliamento già esistente nella parte a Sud. Sulla versione precedente del layout proposto erano state rilevate diverse **criticità e richieste di modifica**, rappresentate nel precedente parere ARPA (prot. n. 79155/2023), inerenti il dimensionamento delle

vasche, i trattamenti da porre in essere, la realizzazione di un deposito temporaneo per le acque di prima pioggia (codice EER 16.10.02) e l'indicazione del punto di scarico S1.

Nella documentazione aggiornata sono stati riportati i dettagli progettuali e i calcoli per il dimensionamento, per la cui verifica si fa salvo quanto di competenza dell'A.C. Provincia di Lecce per l'autorizzazione allo scarico.

Si prende atto che rispetto alla precedente previsione di smaltimento delle acque di prima pioggia, per la quale la scrivente Agenzia aveva richiesto la realizzazione di un deposito temporaneo (serbatoio fuori terra), nel nuovo layout tali acque relative al piazzale A (superficie scolante 1 a Nord del lotto) e al piazzale B (superficie scolante 2, a Sud del lotto) saranno, invece, sottoposte a trattamento e successivamente veicolate nell'unica vasca di recupero interrata già esistente (indicata con il n. 7 nella planimetria T2), da cui la parte eccedente verrà scaricata attraverso lo scarico S1, in trincea disperdente. Nell'elaborato T2 si rileva che **non è rappresentato il pozzetto fiscale di campionamento dello scarico S1, che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del recettore suolo.** Si chiede pertanto di inserire tale pozzetto nella planimetria di progetto esplicitandone forme, dimensioni e sezioni. Si sottolinea a tal proposito che la conformazione del pozzetto dovrà garantire il monitoraggio rappresentativo dello scarico attraverso il campionamento per caduta.

In merito alle acque destinate al recupero, si chiede di inserire un contatore "contalitri" in uscita, al fine di popolare un indicatore relativo al risparmio di risorsa idrica.

## Elaborato R5 - Piano di Monitoraggio e Controllo

### 1. CONDIZIONI GENERALI

#### 1.1 Relazione di riferimento.

Il Gestore dichiara di non essere tenuto alla redazione della Relazione di Riferimento e fa rimando a quanto riportato nell'*Elaborato R8 - Relazione di Riferimento*.

#### 1.2 Funzionamento e manutenzione sistemi di monitoraggio

In caso di malfunzionamenti e/o avarie il Gestore si impegna a dare immediata comunicazione all'A.C. e ad ARPA Puglia; inoltre dovrà comunicare all'A.C. e ad ARPA Puglia il ripristino del corretto funzionamento dei sistemi di monitoraggio e campionamento. Ha previsto un registro in cui annotare tali eventi.

#### 1.3 Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore riporta nel PMC di aver predisposto un accesso permanente e sicuro ai principali punti di campionamento e monitoraggio.

#### 1.4 Comunicazione guasti avvio fermata impianto

In merito alla tenuta dei registri relativi ai guasti/malfunzionamenti nonché alle manutenzioni ordinarie/straordinarie si chiede di inserire nel rispettivo paragrafo del PMC uno o più format di registro da utilizzare allo scopo.



## 2. COMPONENTI AMBIENTALI

**2.1 - Sistema di Gestione Ambientale** - il Gestore adotta il Sistema di Gestione ambientale ISO 140001. Come da richiesta della scrivente è stata allegata copia della certificazione in possesso. E' stata inserita la tab. 2 per dare riscontro alle azioni richieste dalla BAT 1. Si chiede di rendere tale contenuto coerente con quello riportato nel documento R1 sull'adeguamento alle BAT, utilizzando nello stesso i rimandi al PMC.

In merito al Piano della formazione del personale è stata inserita la tab. n. 3 a pag. 11/75 del PMC che riporta le tipologie di formazione prevista e i nominativi dei destinatari. Si rileva che detta formazione inerente la sicurezza, l'antincendio, il primo soccorso e la radiometria **non contempla una specifica formazione ambientale**. Si segnala all'A.C. l'opportunità di prescrivere l'adozione di una specifica formazione ambientale, da incentrare sulla gestione e manutenzione dei presidi di monitoraggio e controllo ambientale, nonché sulla conduzione delle varie sezioni impiantistiche che possono avere maggiori ripercussioni ambientali (ad esempio tutte le attività sottese alla miscelazione di rifiuti pericolosi).

### 2.2 - Materie prime e prodotti in ingresso

Sono state elencate le materie prime ausiliarie e i prodotti in ingresso nell'impianto riportati nella tabella n. 4 a pag. 12/75 del PMC. Si chiede al Gestore di chiarire se trattasi unicamente di materie prime non pericolose o se tra quelle elencate sussistano materie/prodotti con caratteristiche di pericolosità. In tal caso si chiede di popolare una differente tabella in aggiunta a quella riportata.

#### 2.2.1 Consumi (idrici, elettrici, combustibili, etc.)

In merito ai **consumi idrici** il gestore ha riportato a pag. 14/75 del PMC la Tabella n. 5 - *previsioni della BAT 19*. In ordine all'autorizzazione all'emungimento delle acque sotterranee dal pozzo interno il Gestore dichiara di aver presentato richiesta di rinnovo della concessione alla Provincia di Lecce in data 30/06/2023. Si chiede di produrre copia di tale richiesta corredata dall'avvenuta trasmissione.

L'annotazione dei consumi idrici (da pozzo interno o approvvigionamento mediante autobotte) e dei dati relativi al recupero delle acque meteoriche depurate sarà effettuata su apposito registro da tenere a disposizione presso l'impianto, con una frequenza semestrale.

In merito al **consumo di combustibili**, si chiede di inserire nel PMC al par. 2.2.4 (pag. 19/75) le seguenti tabelle con numero progressivo rispetto alle precedenti, opportunamente popolate con i dati e le informazioni dell'attività aziendale:

**Tabella 4 – Combustibili**

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Capacità	Metodo misura e frequenza	Consumo [m³]	Modalità di registrazione dei controlli effettuati

**Tabella 4a: Aree di stoccaggio e serbatoi dei combustibili e materie prime e ausiliarie liquide**

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati
Ispezione visiva per la verifica dello stato di integrità: dei serbatoi per lo stoccaggio dei combustibili allo stato di liquido; dei serbatoi per lo stoccaggio delle materie ausiliarie allo stato di liquido;	Mensile	Annotazione su registro delle manutenzioni delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito. Nel caso di esecuzioni di manutenzioni registrare la descrizione del lavoro effettuato.

degli organi tecnici utili alla gestione delle operazioni di riempimento e di prelievo delle materie prime dai serbatoi; dei bacini di contenimento		
--	--	--

Se presenti nell'impianto delle linee di distribuzione del combustibile (gasolio) o di olii minerali sarà necessario popolare la seguente tabella e prevedere l'annotazione su apposito registro:

**Tabella 4b: Controllo funzionalità linee di distribuzione gasolio e oli minerali**

Tipo di verifica	Frequenza	Monitoraggio/ registrazione dati
Eseguire manutenzione procedurata delle strumentazioni automatiche di controllo, allarme e blocco della mandata del combustibile liquido	Annuale	Annotazione su registro delle ispezioni e delle manutenzioni e delle date di esecuzione delle ispezioni sugli impianti ed esito (con la descrizione del lavoro effettuato).
Effettuare manutenzioni procedurate dei sistemi di sicurezza dei serbatoi di combustibile liquido	Annuale	
Effettuare controlli sulla tenuta linea di adduzione e distribuzione combustibili	Annuale	

### 2.2.2 Controllo radiometrico materie prime/rifiuti in ingresso

Si rimanda al parere dell'UOS Agenti Fisici, prot. n. 61085/2025, allegato al presente.

### 2.3 - Emissioni in atmosfera

Nell'impianto non sono presenti punti di emissione convogliate.

Si ritiene approvabile il monitoraggio delle emissioni proposto per le emissioni diffuse e fuggitive.

L'assenza di sorgenti odorigene significative è stata attestata con DSAN, riportata in allegato all'elaborato R5 Piano di Monitoraggio e Controllo (rev. 2).

### 2.4 - Emissioni in acqua/suolo, scarichi

Il Gestore prevede il monitoraggio dello scarico delle acque meteoriche trattate nel punto di scarico **S1** ubicato in un terreno ad ovest rispetto allo stabilimento ove saranno realizzate n. 2 trincee disperdenti in parallelo di circa 35 metri ognuna. Come da richiesta formulata nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 79155/2023 è stata riportata una *frequenza semestrale* riportata in *Tabella 17 - Scarichi dell'insediamento* (pag. 23/75 del PMC). Nella tabella 19 - *Impianto di trattamento - controllo periodico sui sistemi di gestione delle acque meteoriche* (pag. 29/75 del PMC) sono riportati i controlli da condurre con delle frequenze approvabili.

### 2.5 - Emissioni sonore

Si rimanda alla valutazione tecnica dell'U.O.S. Agenti Fisici del Dipartimento ARPA di Lecce, prot. n. 61085/2025 allegato al presente.

### 2.6 - Rifiuti

#### Rifiuti in ingresso

Si chiede di modificare la Tabella n. 23 - Caratteristiche aree di stoccaggio rifiuti non pericolosi – rif. elaborato “T1” e la Tabella n. 24 - Caratteristiche aree di stoccaggio rifiuti pericolosi – rif. elaborato “T1” inserendo la colonna “**fase di provenienza**” nella quale deve essere specificata l’attività di provenienza che ha originato il particolare rifiuto.

il Gestore intende espletare la **miscelazione in deroga di rifiuti liquidi pericolosi** i cui 24 codici EER oggetto della miscelazione sono riportati nella tabella n. 25 - *Rifiuti di cui si propone la miscelazione nel Serbatoio n. “9 a” (rif. Elaborato “T1”) del PMC (pag. 37/75)* per ottenere il rifiuto pericoloso codice **EER 130208\***. Intende inoltre effettuare una **miscelazione di rifiuti non pericolosi** solidi afferenti la plastica e la gomma a partire dai codici EER 150102, 150106, 160119, 170203, 170604 per ottenere il rifiuto codice **EER 191204**.

In merito alla tracciabilità, controlli preliminare e verifica dei quantitativi in entrata il Gestore dichiara di adoperare l’applicativo gestionale *WinWaste*. Sul punto si ritiene che **le schede di miscelazione** richiamate nella procedura interna di gestione “Elaborato R3 - *Protocollo delle accettazioni*”, debitamente compilate e controfirmate da un operatore adeguatamente formato, dovranno costituire il **registro della miscelazione**, immediatamente consultabile in sede di ispezione, in aggiunta all’applicativo informatico *winwaste*.

Si chiede inoltre di inserire nel PMC un modello della scheda della miscelazione riportante tutti i controlli previsti, quale riferimento per le attività di controllo da svolgere sulla miscelazione.

#### **Rifiuti prodotti**

Preliminarmente si rileva che la tabella n. 30 - *Controllo Qualità Rifiuti derivanti dal processo produttivo in Uscita* non risulta leggibile e **pertanto si chiede di reinserirla.**

Il Gestore dichiara di volersi avvalere del **criterio di gestione temporale** del deposito temporaneo (conferimento entro massimo 3 mesi dal deposito).

In merito alla **rendicontazione annuale dei rifiuti prodotti** (cfr tab. n. 33 - pag. 47/75 del PMC) si rileva che la colonna “*impianto di smaltimento/recupero finale*” è stata compilata con le sigle delle operazioni di recupero eseguite ordinariamente presso gli impianti di destino; **nella relazione annuale saranno inserite le ragioni sociali di tali impianti**, in aggiunta all’operazione di recupero/smaltimento con la quale si conferisce il particolare rifiuto. **Si evidenzia un probabile refuso nella stessa tab. 33**, essendo riportato due volte il codice EER 130208\*, mentre probabilmente il secondo conferito per smaltimento è il 130802\* (*altre emulsioni*).

Il Gestore intende svolgere un **controllo trimestrale** (cfr tab. 35 del PMC - *Ispezioni su aree di depositi temporanei - rif. Elaborato “T1”*) **sulle aree dei depositi temporanei** dei rifiuti prodotti e un **controllo mensile sulle aree di stoccaggio** dei rifiuti P e NP in ingresso (cfr tab. n. 36 del PMC - *Ispezioni su aree di stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) - rif. Elaborato “T1”*). Nella tab. 36 si segnala lo stesso refuso relativo al codice EER 190207\*, già evidenziato nella planimetria T1: **si chiede di rettificare.**

Il controllo delle **giacenze** è riportato nella Tab. 38 del PMC - *Controllo della giacenza delle aree di stoccaggio rifiuti (R13, D13, D15) e depositi temporanei*. Si rileva che **non è specificata la frequenza di controllo della giacenza** che dovrà essere almeno trimestrale. Si rileva inoltre che l’operazione D13 non costituisce uno stoccaggio, trattandosi di un’operazione di trattamento preliminare/raggruppamento prima dell’avvio a smaltimento. **Si chiede di rettificare.**

## **2.7 - Monitoraggio Acque Sotterranee**

Il gestore ha proposto il monitoraggio dei nuovi piezometri Pz1, Pz2 e Pz3 realizzati nell'ambito del Piano di caratterizzazione in itinere (procedimento avviato ex art. 242 del T.U.A.), in luogo dei n. 3 pozzi attualmente utilizzati per il monitoraggio delle acque sotterranee. Nonostante già richiesto nel precedente parere ARPA Puglia prot. n. 79155/2023 **non sono state inserite nel PMC le tabelle di descrizione dei piezometri e di controllo delle acque sotterranee**, e che nel seguito nuovamente si riportano in bozza, per completezza espositiva.

Tabella xx: Descrizione piezometri

Sigla Piezometro	Coordinate	Quota del boccapozzo [m sul l.m.]	Lunghezza del piezometro [m]	Profondità del/dei tratti fenestrati	Livello statico [m sul l.m.]	Soggiacenza statica da bocca pozzo [m]
				(da m... a m....)		

Tabella xx – Controllo acque sotterranee

Sigla Piezometro	Parametri	Valori Limite di riferimento	Metodo di misura	Frequenza misura	Modalità di registrazione
	Indicare set analitico	Tab. 2 all. 5 parte IV del D. Lgs. n. 152/06			Archiviazione certificati analitici e redazione di una relazione sullo stato di contaminazione del suolo e del sottosuolo, in base agli esiti del monitoraggio, nella quale dovranno essere indicate le misure di messa in sicurezza di eventuali situazioni di contaminazioni rilevate.

La frequenza di monitoraggio delle acque sotterranee nei piezometri di nuova realizzazione dovrà essere almeno **quadrimestrale**. Si chiede di indicare tale frequenza nella tabella di controllo delle acque.

## 2.8 - Monitoraggio Suolo

Il gestore prevede il monitoraggio del suolo (topsoil) in n. 4 punti esterni all'impianto **TS1, TS2, TS3 e TS4** nei terreni circostanti lo stabilimento con una frequenza *quadrimestrale*, ricercando il set analitico previsto dalla tabella 1, All. 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. con la ricerca del parametro *amianto* solo nel topsoil. I valori limite, come richiesto, sono stati riferiti alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla colonna A della suddetta Tab. 1.

Il monitoraggio sarà effettuato altresì in n. 2 punti in prossimità delle trincee disperdenti (**TS5** e **TS6**) asservite allo scarico delle acque meteoriche. Per tali ulteriori punti di monitoraggio sono previsti n. 2 campioni: uno di topsoil e uno di suolo compreso ad una profondità tra 1,5-2 m dal piano campagna. La **frequenza di monitoraggio sarà biennale** fermo restando il primo monitoraggio da effettuare contestualmente all'ottenimento del provvedimento di riesame.

## **2.9 - Gestione Eventi incidentali e/o di Violazione delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale**

Il gestore ha riportato nel par. 2.9 del PMC gli obblighi di comunicazione in caso di incidenti o eventi imprevisti (e relative fattispecie) o in caso di violazione delle condizioni stabilite nel provvedimento di AIA. È previsto inoltre che nella Relazione annuale sia riportata in appendice una sintesi delle violazioni rilevate e già trasmesse, oltre all'elenco di tutte le comunicazioni prodotte per effetto di ciascuna violazione.

## **2.10 - Indicatori di prestazione**

Nel PMC, nella tab. 48 sono riportati gli indicatori di prestazione che sono stati proposti dal gestore come specifici del proprio processo.

Si chiede infine di inserire nella parte finale del PMC una **tabella di sintesi** che rappresenti il quadro sinottico di tutte le azioni di monitoraggio e controllo da espletare per ogni matrice ambientale e sezione impiantistica interessata riportando le frequenze dei controlli, gli eventuali valori limite da osservare e il riferimento a eventuali registri/tabelle esplicative dettagliate nel PMC.

A fronte di quanto su esposto, ai fini dell'approvazione della documentazione presentata dal gestore, per gli aspetti di competenza dell'Agenzia, si ritengono necessarie integrazioni e modifiche in riscontro alle osservazioni e richieste riportate nel presente parere. Si resta in attesa dei riscontri da parte del Gestore, rimettendo il parere all'A.C. per le successive scansioni procedurali di competenza.

Allegati:

- Parere dell'U.O.S. Agenti Fisici prot. n. 61085 del 14/10/2025.

**Il Dirigente della UOS**  
**Pareri, Autorizzazioni, Ispezioni**  
**e supporto ai Servizi Territoriali**  
*dott. geol. Oronzo Simone*

**Il Direttore del Dipartimento di Lecce**  
**e dell' UOC Servizio Territoriale**

*dott. Antonio D'Angela*

## **Il GdL**

*dott.ssa Gabriella Trevisi - DAP Lecce*

*dott. Ivan Polo - DAP Lecce*

*dott. Tiziano Pastore – Centro Regionale Aria*